

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**287 / 2023 del 03/10/2023****Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E ASST NORD MILANO PER LA COLLABORAZIONE
NELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI DIALIZZATI - PROVVEDIMENTI**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU E ASST NORD MILANO PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI DIALIZZATI - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 503/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di attuare la programmazione e il controllo. "assicurando i livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti";
- la DGR n. XII 437 ad oggetto "Determinazioni in ordine ai trasporti sanitari e trasporti sanitari semplici" del 12.06.2023, con la quale è stato ritenuto necessario procedere con il graduale passaggio a un coordinamento regionale centralizzato del servizio di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice rendendosi, conseguentemente, necessario procedere con l'indizione di procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza, finalizzate alla fornitura dei citati servizi, anche in modalità aggregata tra le diverse tipologie di servizio ed è stato stabilito di individuare AREU quale Ente del SSL deputato, per garantire i LEA, all'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica per la fornitura del servizio in ambito sia di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico sia del Trasporto Sanitario, servizi affidati anche in forma integrata tra loro;

TENUTO CONTO che AREU, per l'applicazione degli specifici adempimenti connessi alla normativa sopra richiamata e non avendo al proprio interno personale con competenze tecnico – professionali adeguate, ha ritenuto necessario chiedere all'ASST Nord Milano, al fine di coadiuvare la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, attraverso una collaborazione di un Professionista Dirigente Medico con funzione di consulente del servizio di trasporto dei pazienti dializzati in via di implementazione da parte dell'Agenzia, nota prot. 18092 del 16.08.2023;

CONSIDERATO che l'ASST Nord Milano, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

VISTI gli articoli:

1. n. 8 del DPCM del 27 marzo 2020, che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterni delle strutture aziendali;
2. n. 117 del CCNL dell'Area Sanità, Triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei Dirigenti, e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c, del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori

dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

3. n. 15 della legge n. 241/1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

DATO ATTO che la convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU da parte della ASST Nord Milano, la quale mette a disposizione di AREU un professionista Dirigente Medico, individuato nella persona del dott. Paolo Fabbrini, Direttore del Dipartimento Area Medica e Direttore della S.C. Nefrologia ed Emodialisi dell'ASST Nord Milano. Il Professionista vanta una consolidata e comprovata esperienza nel campo dei trattamenti clinici per pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.

Le prestazioni di cui al presente accordo saranno erogate dal consulente, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO che Il consulente Medico individuato sarà incaricato di fornire assistenza e supportare AREU nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi. Il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della Direzione Strategica di AREU e la S.C. NEA 116117;

DATO ATTO che la collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione per dodici mesi e con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo dovranno procedere alla formalizzazione di richiesta scritta mediante posta elettronica certificata;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) avente a oggetto la collaborazione presso AREU di un Dirigente dell'ASST Nord Milano al fine di coadiuvare la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, attraverso una collaborazione di un Professionista Dirigente Medico con funzione di consulente del servizio di trasporto dei pazienti dializzati in via di implementazione da parte dell'Agenzia;
2. che la collaborazione in oggetto è effettuata d'intesa con la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, con presenza presso la sede dell'Agenzia stessa e/o altre sedi dell'Agenzia, ovvero, per conto di AREU presso le sedi delle ASST dove è attivo o si sta avviando il servizio di logistica del trasporto dializzati, prevedendo un impegno lavorativo presunto quantificabile, anche in considerazione della particolare attività, in 144/ore/medie lavorative annuali. L'attività a seconda delle singole esigenze di AREU può essere prestata sia in presenza che da remoto e per lo svolgimento delle attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU,

ivi compresi gli strumenti tecnologici;

3. di stabilire che la predetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per n. 12 mesi e con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo dovranno procedere alla formalizzazione di richiesta scritta mediante posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la predetta convenzione viene sottoscritta ai sensi:
 - a. dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - b. della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
5. di stabilire che AREU provvede a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni a favore del professionista individuato dall'ASST;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa oraria onnicomprensiva pari a € 60,00 lordi, per un totale di € 8.640,00, da calcolare su una stima media di 144 ore annue, da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio degli anni 2023-2024 al conto n 30.20.23.20 "ALTRE CONSULENZE SANITARIE ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE LOMBARDIA" della contabilità aziendale;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI

CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA MEDICO – TRATTAMENTO CLINICO

PAZIENTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A DIALISI

TRA

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano, Via Alfredo Campanini, 6 - C.F./P.IVA 11513540960,

rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott.

Alberto Zoli, domiciliato per la carica presso detta sede

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO (di seguito per

brevità ASST Nord Milano), con sede legale in viale Matteotti n. 83 – Sesto San

Giovanni (MI), C.F./P. IVA 09320420962, nella persona del suo Legale

Rappresentante, Dr. Tommaso Russo, nella sua qualità di Commissario

Straordinario;

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO

- che AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di attuare la programmazione e il controllo, "assicurando i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti";

- la DGR n. XII 437 ad oggetto "Determinazioni in ordine ai trasporti sanitari e trasporti sanitari semplici", con la quale è stato ritenuto necessario

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00 assolta in modo virtuale

AREU: Autorizzazione agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11 - 01 - 2021

procedere con il graduale passaggio a un coordinamento regionale centralizzato del servizio di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice rendendosi, conseguentemente, necessario procedere con l'indizione di procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza, finalizzate alla fornitura dei citati servizi, anche in modalità aggregata tra le diverse tipologie di servizio ed è stato stabilito di individuare AREU quale Ente del SSL deputato, per garantire i LEA, all'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica per la fornitura del servizio in ambito sia di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico sia del Trasporto Sanitario, servizi affidati anche in forma integrata tra loro;

- che AREU ha chiesto la collaborazione di ASST Nord Milano, per coadiuvare la Direzione Strategica AREU e la SC NEA 116117, con la collaborazione di un Professionista Dirigente Medico con funzione di consulente del servizio di trasporto dei pazienti dializzati in via di implementazione da parte dell'Agenzia;

- che ASST Nord Milano, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;

- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;

- che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che

disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti, e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- tutto quanto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU da parte della ASST Nord Milano, la quale mette a disposizione di AREU un professionista Dirigente Medico, individuato nella persona del dott. Paolo Fabbrini, Direttore del Dipartimento Area Medica e Direttore della S.C. Nefrologia ed Emodialisi dell'ASST Nord Milano.

Il Professionista vanta una consolidata e comprovata esperienza nel campo dei trattamenti clinici per pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.

Le prestazioni di cui al presente accordo saranno erogate dal consulente, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.

Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 Attività connesse all'incarico

Il consulente Medico individuato sarà incaricato di fornire assistenza e supportare AREU nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai

processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.

Il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della Direzione Strategica di AREU e la S.C. NEA 116117.

Art. 3 Modalità di espletamento del rapporto convenzionale

Gli obblighi convenzionali derivanti dalla presente collaborazione intercorrono esclusivamente tra ASST Nord Milano e AREU, come di seguito indicato:

- l'attività del consulente è prestata in nome e per conto della ASST Nord Milano;
- le attività previste nella presente convenzione dovranno essere svolte dal consulente interamente al di fuori dell'impegno di servizio e con modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, senza compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività del servizio presso la predetta Azienda;
- il consulente si dichiara disponibile a prestare l'attività di collaborazione che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall'Azienda di appartenenza, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 Modalità di espletamento delle attività

La collaborazione comporta per il consulente un impegno per una media di 12 ore al mese.

Al consulente potrà essere richiesto di svolgere attività oltre il limite delle 12 ore mensili, a condizione che il totale non superi il massimo di 144 ore all'anno.

A seconda delle singole esigenze di AREU l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto.

Le specifiche modalità di svolgimento delle attività di consulenza verranno concordate tra la Direzione Sanitaria di AREU e il consulente.

AREU provvederà ad attestare gli accessi effettuati dal consulente stesso.

Art. 5 Sede e strumentazione

La collaborazione oggetto del presente accordo è svolta con presenza presso l'AREU e/o altre sedi dell'Agenzia, ovvero, per conto di AREU presso le sedi delle ASST dove è attivo o si sta avviando il servizio di logistica dei trasporti dializzati.

Per lo svolgimento dell'attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici.

Art. 6 Compensi e pagamenti

A ristoro dell'attività oggetto della presente collaborazione, svolta interamente fuori dell'orario di lavoro, AREU si impegna a riconoscere all'ASST Nord Milano un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico dell'ASST, pari a Euro 60,00/ora lordi, con il limite massimo annuo pari a Euro 8.640= lordi e onnicomprensivi.

Al fine del riconoscimento dell'attività svolta il consulente dovrà predisporre mensilmente una sintetica rendicontazione inerente le attività svolte (redatto secondo schema tipo Allegato n. 1 alla presente convenzione), con indicazione delle ore effettuate; il Direttore Sanitario di AREU apporrà il visto di autorizzazione al pagamento.

Tale documentazione è consegnata dall'interessato alla struttura S.C. Affari Generali e Legali – Ufficio convenzioni della propria Azienda, all'indirizzo e-

mail conv.attive@asst-nordmilano.it, entro i primi 10 giorni del mese

successivo a quello di riferimento, riportante: il nominativo del Dirigente

Medico, la data, l'orario e il luogo in cui le consulenze sono state effettuate.

Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico dell'ASST Nord

Milano che ha effettuato le prestazioni in argomento, debitamente

controfirmato dal Direttore Sanitario di AREU, a conferma delle stesse. Sulla

base della documentazione ricevuta, AREU nel rispetto di quanto previsto dal

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e

s.m.i, dovrà emettere ordine elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord

Milano (NSO0:XRA02T). Detto ordine dovrà descrivere analiticamente la

tipologia, la quantità delle prestazioni erogate e le relative tariffe; tale

descrizione potrà anche essere contenuta in un prospetto allegato all'ordine

stesso.

L'AREU verserà quanto indicato al capoverso precedente entro 60 giorni

dalla data di ricezione del documento fiscale (fattura/nota) emessa dall'ASST

Nord Milano.

Con la stipula del presente atto, le Parti si impegnano ad adempiere

reciprocamente al dettame della legge n. 136/2010 e s.m.i. inerente alla

tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ASST Nord Milano provvederà a corrispondere la quota del compenso al

consulente con le modalità previste dalle disposizioni aziendali e dal CCNL

vigenti.

La presente convenzione non prevede nessun ulteriore pagamento al

consulente né a titolo "gettone di presenza", né a qualunque altro titolo da

parte di AREU.

Art. 7 Coperture Assicurative

L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni.

Nel caso di dolo o colpa grave, come da normativa vigente, la relativa responsabilità e l'eventuale copertura assicurativa rimane sempre a carico del Professionista.

Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Il patrocino legale, così come riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione collettiva vigente, è garantito al Professionista con le medesime modalità dall'AREU per l'attività compiuta in favore della stessa.

L'AREU risponde altresì dell'uso delle strutture e delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

Il consulente individuato che, ai fini delle attività ricollegate alla presente convenzione, utilizzi il proprio mezzo di trasporto "ai fini di economicità" è consapevole che ASST Nord Milano e AREU sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

Art. 8 Decorrenza, Durata e Validità

Il presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà durata di 12 mesi, con esclusione del tacito rinnovo.

Il rinnovo o la proroga dovranno essere richieste preventivamente in forma scritta, mediante posta elettronica certificata.

Entrambe le Parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

- per l'ASST Nord Milano: protocollo@pec.asst-nordmilano.it.

Le Parti convengono che costituisce condizione risolutiva l'impossibilità dichiarata dal consulente di proseguire nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, da comunicarsi alle Parti con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo giusta causa, con conseguente esonero per il consulente dal compimento dell'attività prevista in convenzione allo scadere del termine di preavviso indicato.

Art. 9 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, a carico di AREU, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - con autorizzazione n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11 - 01 -2021;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento

Le Parti ed il consulente sono tenuti, in virtù della presente convenzione, al rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e del Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet aziendali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale

risoluzione del rapporto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

In particolare, vista la natura dell'attività svolta dal consulente, lo stesso è tenuto a:

- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni a cui venga a conoscenza;
- astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato del trattamento, ai sensi dei vigenti specifici Regolamenti Aziendali.

Art. 12 Controversie e Foro

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Per l'ASST Nord Milano, il Commissario Straordinario Dott. Tommaso Russo

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo al Foro competente.

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Per l'ASST Nord Milano, il Commissario Straordinario Dott. Tommaso Russo